




COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
ADERENTE ALL'ENTE PARCO DEI NEBRODI
COMUNE D'EUROPA



AREA TECNICO-MANUTENTIVA - URBANISTICA E LL.PP.
 Servizio Cimitero Comunale - Ufficio Necroscopico e Cimiteriale

Ordinanza n° 2 /2018



IL SINDACO

PREMESSO:

- che con nota prot. n°26/A.T. scd del 15.01.2018, il Servizio Cimitero Comunale - Ufficio Necroscopico e Cimiteriale - ha segnalato il prossimo esaurimento dei posti salma a disposizione del servizio medesimo;
- che sulla base del trend di consumo registrato nel periodo gennaio-dicembre 2017, è prevedibile che l'esaurimento dei posti si realizzi entro un tempo max. di 15/20 gg.;
- che a causa dell'espletamento dell'iter amministrativo relativo alla costruzione di un nuovo corpo di loculi, non sarà possibile procedere alla realizzazione di nuovi posti entro il termine stimato di cui sopra e che quindi si dovrà fare ricorso a soluzioni di emergenza per la temporanea collocazione dei feretri che non potranno essere tempestivamente tumulati in via definitiva;
- che per sopperire alle necessità che si verificheranno dalla data di esaurimento dei loculi residui e fino alla data di disponibilità effettiva dei nuovi, si dovrà fare ricorso, così come avvenuto durante l'analoga emergenza nel periodo ottobre 2011-giugno 2012, all'adozione di provvedimenti di deposito provvisorio temporaneo dei feretri in luogo idoneo e controllato, con l'impegno di assegnare in via definitiva un nuovo loculo nel rispetto della sequenza delle domande presentate secondo i criteri di cui alla delibera di G.M. n°158 del 16.08.2000 confermati con Delibera di G.M. n°108 del 07.09.2007 e definitivamente sanciti con Delibera di C.C. n°9 del 21.02.2011, non appena lo stesso sarà disponibile nell'ambito di nuova struttura, fermo in ogni caso il pagamento del corrispettivo di concessione vigente, salvo l'eventuale conguaglio, da effettuare al momento della presentazione della relativa domanda;
- che in relazione al deposito dei feretri, non essendo disponibile nell'ambito dell'area cimiteriale un locale apposito e non ritenendosi opportuno occupare immediatamente la Camera Mortuaria, peraltro di modeste dimensioni ed utilizzata in caso di necessità anche come deposito di osservazione ed obitorio, il Servizio ha suggerito l'utilizzazione di struttura edilizia private di fatto abbandonata e giuridicamente dichiarabile estinta secondo quanto previsto dal Capo XVII del D.P.R. n°285/90 ed ampiamente esplicitato dall'art. 62 del Regolamento di Polizia Mortuaria adottato dal C.C. con Delibera n°9 del 21.02.2011, identificando il sito nella Cappella della Fam. del Generale Marinaro, già utilizzata allo stesso scopo secondo quanto stabilito con Ordinanza Sindacale n°15/2012 del 08.03.2012 e che qui si intende integralmente richiamata;
- che la situazione giuridica della Cappella della Fam. Gen. Marinaro è immutata rispetto a quanto già accertato alla data di emissione dell'Ordinanza n°15/2012 del 08.03.2012 - La concessione relativa al detto manufatto cimiteriale (Rife Del. Regio Commissario Prefettizio n°21 del 30.05.1920 - Anno di fondazione 1920) risulta effettivamente estinta senza eredi diretti e collaterali e pertanto è nuovamente utilizzabile per le esigenze di gestione dell'area cimiteriale, salvi i successivi adempimenti volti alla formale dichiarazione di decadenza della concessione ed assunzione della piena ed incondizionata disponibilità del manufatto che potrà essere rimesso nel circuito delle concessioni previa predisposizione di apposito bando di aggiudicazione decorsi i tempi di cui all'art. 92 comma 2 del D.P.R. n°285/90;

CONSIDERATO:

- che quanto sopra riferito assume particolare rilievo in relazione alla necessità di fare fronte in modo razionale e decoroso al temporaneo deposito dei feretri che a causa della mancanza di posti salma non potranno essere tempestivamente tumulati;
- che da ciò emerge l'opportunità e la necessità di adottare un provvedimento di contigibilità ed urgenza in modo da predisporre tutto il necessario per fare fronte all'emergenza che si sta venendo a determinare;
- che la situazione giuridica delle strutture edilizie indicate dal Servizio Cimiteriale è in effetti quella prevista dall'ordinamento per procedere alla dichiarazione di decadenza dal diritto di concessione e che per le stesse, nelle more della predisposizione degli atti ablativi, si può procedere nell'interesse pubblico alla messa a disposizione del Servizio per le esigenze emergenziali meglio descritte in premessa;

tutto ciò premesso e considerato:

VISTO il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.7.1934, n°1265;

VISTO il D.P.R. 10.9.1990, n°285 ed in particolare gli artt. 50 - 51 - 52 - 76 e 77;

VISTO il Regolamento Comunale delle Concessioni Cimiteriali approvato con Delibera di C.C. n°12 del 19.01.1996 e modificato con Delibera di C.C. n°45 del 16.10.1997 novellato con con Delibera di C.C. n°9 del 21.02.2011, che nulla dice in merito alla fattispecie in argomento;

SEDE: VIA PARAZZO n° 35 - 98077 S. Stefano di Camastra (ME) - Tel. 0921/311110 311554 - Fax 0921/311566 - Cod. Fisc. 85000200837 - P. IVA 00328260835

VISTO l'art.38 della Legge n°142/90 per come sostituito dall'art. 54 del D.L.vo-18.8.2000, n°267 nonché l'art. 69 dell'O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana
RITENUTO necessario provvedere in via di contingibilità ed urgenza

ORDINA

e dispone che il Servizio Cimitero Comunale – Ufficio Necroscopico e Cimiteriale prenda possesso della Cappella della Fam. del Generale Marinaro, in stato di abbandono per estinzione dell'asse familiare, ubicata in adiacenza al muro di cinta nord del Cimitero ed immediatamente ad ovest dell'ossario comune, per utilizzarla come deposito temporaneo per un numero complessivo di n°7 feretri in attesa di tumulazione definitiva.

Il Servizio Cimitero Comunale è incaricato di vigilare sulla corretta applicazione della presente ordinanza ed è altresì incaricato di predisporre ogni necessario accorgimento, anche con la collaborazione dell'Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica competente per territorio, atto a garantire la sicurezza ed il decoro durante il periodo di deposito. In particolare, per tutti i feretri ammessi a deposito dovrà essere verificata la perfetta esecuzione della saldatura metallica a fuoco del coperchio interno mediante la temporanea asportazione del coperchio esterno in legno. Il feretro, prima di essere collocato a deposito dovrà essere avvolto in foglio di "celophane" di adeguato spessore i cui lembi siano chiusi da nastro adesivo di sicura presa. Gli esercenti l'impresa di onoranze funebri che cura il trasporto del feretro, dovranno attestare l'utilizzazione nel confezionamento dello stesso di presidi atti a neutralizzare i liquidi di percolazione (polveri adsorbenti - carbone - segatura di legno o materassino barriera/Mater-Bi di cui al D.M.01.02.1997 ed al D.M.09.07.2002.

E' fatto divieto alle persone estranee al Servizio di accedere all'interno della struttura durante il periodo di permanenza dei feretri.

Si dispone che la presente Ordinanza venga affissa, oltre che all'Albo Pretorio del Comune, anche in presso l'Albo Cimiteriale e sulla parete della cappella indicata.

Si dispone altresì la trasmissione della presente ordinanza a:

- Prefettura di Messina;
- A.S.P. n°5 Messina – Distretto Sanitario di Mistretta;
- Agenzie Funebri esercenti nel territorio del Comune.

Al sensi e per gli effetti della Legge n°241/90 e s.m.i. e della L.R. 30.4.1991, n°10 si rende noto che avverso la presente Ordinanza è esperibile da parte di chi ne abbia effettivamente titolo, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi della Legge 6.12.1971, n°1034 nel termine di 60 (sessanta) gg. dalla data di notifica del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art.23 ultimo comma dello Statuto Siciliano, entro il termine di 120 (centoventi) gg. dalla data di notifica.

Dalla Residenza Municipale, il 15 Gennaio 2018

